

Titolo: REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DI TERNE DI INGEGNERI PER I COLLAUDI STATICI Art. 7 - Legge 5.11.71, n° 1086	pubbl/priv	E: 69.40
Delibera del Consiglio: 24.02.2010	In vigore dal:	01.07.10
	Sostituisce:	24.11.08

Revisione: Ing. G. Pasqualon - Commissione Strutture e Geotecnica

QUESTA SCHEDA SI APPLICA PER PRESTAZIONI RELATIVE SIA AD OPERE PUBBLICHE CHE PRIVATE

Art. 1 - Designazione delle terne.

Le terne sono casualmente determinate, per sorteggio tramite computer, dall'elenco alfabetico degli ingegneri che hanno fatto richiesta di esservi inseriti, deliberato dal Consiglio dell'Ordine.

La designazione delle terne viene effettuata abbinando le stesse, secondo l'ordine casuale dell'elenco generato dal computer, con le richieste presentate dalle Ditte richiedenti, rispettando l'ordine cronologico di presentazione della domanda di segnalazione di tema.

Le Imprese costruttrici dovranno richiedere una terna di Collaudatori per ogni singola concessione edilizia anche nel caso si tratti di un complesso di edifici adiacenti o vicini, ma oggetto di separate richieste di concessione.

Art. 2 - Abbinamenti e incompatibilità.

L'abbinamento indicato all'art. 1 è comunque soggetto alla verifica di eventuali incompatibilità tra gli ingegneri designati in terna e l'opera da collaudare.

Nel caso esistessero motivi o dubbi di incompatibilità, al fine di evitare possibili errori, vertenze o contenziosi, la terna verrà tralata, abbinandola alla successiva richiesta di collaudo di opere, per le quali non sussista alcuna incompatibilità o dubbio di incompatibilità.

Poiché, comunque, nella designazione delle terne non sempre è possibile verificare preventivamente la sussistenza di eventuali motivi di incompatibilità, l'ingegnere incaricato del collaudo dall'Impresa richiedente la terna non dovrà accettare detto incarico di collaudo e dovrà prontamente comunicare all'Ordine le possibili incompatibilità accertate. L'Ordine provvederà quindi ad inviare all'Impresa un'altra terna, mentre la terna con il nominativo dell'ingegnere incaricato, incompatibile, verrà tralata, abbinandola alla successiva richiesta di collaudo di opere.

Art. 3 - Motivi di incompatibilità

Motivi di incompatibilità, oltre a quanto di legge, possono essere i seguenti:

- caso di ingegnere dipendente pubblico relativamente ad opere ricadenti nel settore di sua competenza;
- caso del professionista che abbia rapporto abituale con l'impresa ovvero occasionale, ma contemporaneo al collaudo;
- rapporti di parentela con i soggetti interessati al collaudo;
- caso di ingegnere incaricato del collaudo facente parte di associazione professionale con il progettista, con il calculatore o con il D.L. delle opere.

Possono essere anche determinate di volta in volta altre cause di incompatibilità valutate dal Consiglio dell'Ordine

Art. 4 - Collaudi di opere particolari

La designazione delle terne per opere e/o strutture di tipo assolutamente particolare andrà fatto dal Consiglio dell'Ordine, in deroga alla procedura stabilita all'art. 1, tenendo presente l'elenco dei colleghi dichiaratisi disponibili ad effettuare determinate particolari prestazioni, che saranno inseriti anche in un elenco separato, oppure nominando quei colleghi, pur non presenti in tale elenco, che siano giudicati i più adatti al compito per esperienza, capacità e specializzazione.

Art. 5 - Iscrizioni o reiscrizioni nell'elenco

In considerazione dell'entrata in vigore delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, l'elenco dei collaudatori deliberato in precedenza dal Consiglio dell'Ordine viene completamente rivisto, con le seguenti modalità.

Le domande di iscrizione o di reiscrizione, come normato all'art. 6 seguente, dovranno essere presentate corredate della documentazione utile per dimostrare l'esperienza acquisita dal richiedente nel campo d'applicazione della legge 1086/71. A tale proposito si precisa che il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

1. diploma di laurea quinquennale in ingegneria (vecchio ordinamento) o laurea Magistrale (nuovo ordinamento);
2. iscrizione continuativa all'Albo da almeno 10 anni;
3. superamento, nel corso di laurea sostenuto, degli esami di Scienza delle Costruzioni e di Tecnica delle Costruzioni;
4. in alternativa al requisito di cui al precedente punto 3, il richiedente, che abbia superato nel corso di laurea sostenuto almeno l'esame di Scienza delle Costruzioni, dovrà essere in possesso di attestato di frequenza a specifici corsi di aggiornamento in materia di ingegneria strutturale per una durata complessiva non inferiore a 120 ore, il cui contenuto e validità saranno oggetto di insindacabile valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine;
5. specifico curriculum professionale, contenente l'elenco delle principali opere per le quali il richiedente abbia svolto la progettazione strutturale e/o la direzione dei lavori strutturali e/o i collaudi statici effettuati, valutato ad insindacabile giudizio del Consiglio dell'Ordine.

Art. 6 - Aggiornamento elenco

L'inserimento dell'ingegnere richiedente nell'elenco viene deliberato dal Consiglio dell'Ordine, valutati i requisiti di cui al precedente art. 5 del richiedente, a suo insindacabile giudizio, in quanto la legge 1086/71 prescrive la designazione delle teme per i collaudi delle opere in c.a., c.a.p. e metalliche da parte dell'Ordine, senza stabilire alcun particolare criterio o normativa al riguardo.

Alla data di entrata in vigore della presente delibera anche gli ingegneri già iscritti nell'elenco per la formazione delle terne e non in possesso del requisito di cui al punto 3 dell'art. 5 dovranno fornire la documentazione prevista al punto 4 del medesimo articolo. La mancata presentazione di tale documentazione comporterà l'automatica cancellazione dal suddetto elenco.

L'aggiornamento dell'elenco avverrà con cadenza quadriennale mediante la presentazione del curriculum professionale.

Art. 7 – Collaudo in corso d'opera.

Secondo quanto previsto al punto 9.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008 il collaudo statico va eseguito in corso d'opera quando vengono posti in opera elementi non più ispezionabili, controllabili e collaudabili a seguito del proseguire della progettazione (per esempio armature delle strutture in c.a.).

Art. 8 - Obblighi del collaudatore.

L'ingegnere, che venga incaricato dal committente del collaudo statico di opere su designazione in tema, ha l'obbligo di comunicare la nomina all'Ordine, entro 30 giorni dalla data di incarico.

Effettuato il collaudo, dovrà presentare all'Ordine copia del Certificato depositato allo sportello Unico del Comune e la relativa specifica professionale per la vidimazione, ugualmente entro 30 giorni dal deposito del collaudo.

Poiché la segnalazione in terna avviene da parte dell'Ordine, sulla base di un elenco deliberato dal Consiglio, il professionista che assumerà l'incarico di collaudo statico dovrà, nell'espletamento della prestazione, attenersi alle seguenti disposizioni pena la cancellazione dall'elenco:

- a) svolgere il proprio incarico formalmente in termini esaustivi, professionalmente ed eticamente corretti, astenendosi dall'esprimere commenti di fronte alla Committenza sull'operato dei professionisti intervenuti;
- b) espletare tutti gli adempimenti previsti dal capitolo 9 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008 e dal capitolo C.9 della relativa Circolare di applicazione (Circ. n. 617 del 02.02.2009) e successive i. e m.
- c) redigere l'atto di collaudo rispettando lo schema predisposto dal Consiglio dell'Ordine, i cui contenuti si ritengono necessari e sufficienti per l'espletamento dell'incarico in maniera esaustiva;
- d) richiedere la vidimazione della parcella al Consiglio dell'Ordine esclusivamente mediante fattura o preavviso di parcella, predisposta prima di presentare la specifica professionale alla Committenza.

Per la prestazione effettuata nel rispetto di tutte le suddette condizioni, il Consiglio dell'Ordine ritiene equo e giustamente remunerativo, secondo quanto stabilito dal Codice Civile, il compenso derivante dall'applicazione della Tariffa professionale di cui alla scheda predisposta per i collaudi statici, eventualmente in corso d'opera.

Diverse tariffazioni della prestazione, debitamente motivate, dovranno essere preventivamente sottoposte al Consiglio dell'Ordine, che valuterà caso per caso, maggiorazioni o decurtazioni proposte.

Art. 9 - Schema di collaudo statico.

L'ingegnere designato dalla Committenza, ha l'obbligo, nella redazione dell'atto unico di collaudo, di attenersi, con i necessari adattamenti, allo schema di collaudo all'uopo predisposto di cui alla scheda E: 69.20 aggiornata al 01.04.10, approvata con delibera del Consiglio in data 24.02.10.

In particolare nell'atto di collaudo i dati architettonici e strutturali dell'opera devono essere ben evidenziati (volumetria, superficie, tipologia strutturale etc.)

Art. 10 - Cancellazione dall'elenco

Richiamando i contenuti dei precedenti articoli 3, 7, 8, e 9, l'inosservanza dei seguenti obblighi rappresenta violazione deontologica da parte del collega, con conseguente cancellazione dall'elenco per la formazione delle teme, deliberata dal Consiglio dell'Ordine:

- mancato espletamento del collaudo in corso d'opera quando previsto dalla Norma;
- mancata comunicazione all'Ordine dell'avvenuta nomina entro trenta giorni dalla data del conferimento d'incarico;
- mancata presentazione all'Ordine della copia del Certificato di Collaudo depositato presso lo Sportello Unico del Comune di competenza entro trenta giorni dalla data del deposito stesso;

- mancata presentazione all'Ordine della specifica delle competenze professionali per la vidimazione entro trenta giorni dalla data del deposito del Certificato di Collaudo depositato presso lo Sportello Unico del Comune di competenza;
- redazione dell'Atto Unico di Collaudo Statico secondo uno schema carente e/o non rispondente a quello all'uopo predisposto alla scheda E: 69.20 aggiornata al 01.04.10;
- mancata comunicazione all'Ordine dell'eventuale sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al precedente art. 3;
- mancata comunicazione all'Ordine di eventuali incompetenze professionali dei progettisti dell'opera e/o del direttore dei lavori.

La cancellazione dall'elenco da parte del Consiglio dell'Ordine, oltre che per i motivi sopra riportati, potrà essere deliberata per una qualsiasi altra mancanza accertata nei confronti dell'ingegnere, anche non attinente direttamente alla prestazione di collaudo di opere strutturali.

Art. 11 - Domanda di iscrizione.

L'ingegnere che dovesse essersi cancellato dall'elenco, o che fosse stato cancellato dal Consiglio dell'Ordine, potrà presentare domanda di riammissione secondo l'art. 5.